

Codice A1813B

D.D. 13 agosto 2020, n. 2172

R.D. n° 523 del 25/07/1904 - D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di un taglio di utilizzazione ceduo di robinia su superfici di proprietà pubblica in comune di Foglizzo in sinistra orografica torrente Orco ricadenti nella fascia B del P.A.I. - Richiedente: comune di



ATTO DD 2172/A1813B/2020

DEL 13/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n° 523 del 25/07/1904 - D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della L.r. n° 4/2009” Autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento forestale per la realizzazione di un taglio di utilizzazione ceduo di robinia su superfici di proprietà pubblica in comune di Foglizzo in sinistra orografica torrente Orco ricadenti nella fascia B del P.A.I. – Richiedente: comune di Foglizzo - Istanza n° 53207/2020/418

Visti:

- l’istanza di autorizzazione n° 53207/2020/418, pervenuta in data 02/04/2020, protocollo in ingresso n. 16841/DA1813B, presentata dal comune di Foglizzo (P. IVA 03841780012) con sede in Via Castello, 16 - 10090 Foglizzo (To), per realizzare un intervento selvicolturale su superfici di proprietà pubblica identificate al foglio n° 25 particelle n° 183, 184, 185, 186, 187, 195, 232 e 234 del N.C.T. del comune di Foglizzo, in sinistra idrografica del Fiume Orco, in fascia B del PAI, per una superficie pari a 5,29 ha;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all’istanza redatto dal Dott. For. Cuk Dalibor Vinko, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 902A;
- il verbale istruttorio redatto in data 07/08/2020 dai Funzionari incaricati dell’istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Magnani Dott.sa For. Cristina e Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che i Funzionari incaricati, in base alle valutazioni istruttorie effettuate ed a quanto riscontrato in sede di sopralluogo in situ hanno valutato che:

- l’intervento previsto sulle particelle catastali n° 183, 184 187 e 232, in base alla stima effettuata in campo, potrà comportare il rilascio di una copertura, a fine intervento, inferiore al 10%, non costituita da esemplari di buon portamento e stato fitosanitario a gruppi, come prescritto dal comma

4 dell'art. 55 del Regolamento Forestale;

- l'intervento previsto nella restante superficie, in base alla stima effettuata in campo, non assicura il rilascio di una copertura fino al 25% di piante o polloni diversi dalla robinia sull'intera superficie, che si presenta già caratterizzata dalla presenza di radure e chiarie, o da aree ove la vegetazione arborea è rappresentata da giovani esemplari con altezza non superiore a 3 m;

- complessivamente l'intervento proposto rispetti formalmente quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento Forestale, in quanto la proposta di intervento valuta il popolamento, per la sua interezza, quale ceduo di robinia, senza approfondire le peculiarità di aree in cui la composizione vede la presenza di altre latifoglie, e sia opportuno orientare quindi la scelta selvicolturale in funzione di una forma di governo diversa, legata alla fertilità e minore o maggiore idromorfia.

e che in base alle precedenti considerazioni esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento previsto nel progetto allegato all'istanza n° 53207/2020/418 presentata dal comune di Foglizzo (P. IVA 03841780012) secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale, con le prescrizioni dettagliate nel verbale istruttorio redatto in data 07/08/2020, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, in assenza di specifico Regolamento comunale che regoli gli usi civici, l'intervento non potrà essere suddiviso in lotti minori da assegnare ad uso focatico, ma dovrà essere eseguito da Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte;

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 47583/2018 presentata dal comune di Foglizzo e di esprimere parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità idraulica PAI e ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nella stessa istanza con le successive prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 e s.m.i.;

- la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, aggiornata con la D.G.R. n° 24-9075 del 27/05/2019 inerente l'inserimento nelle liste delle specie esotiche invasive per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento ed eradicazione
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 8/R/2011, in base alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, il comune di Foglizzo (P. IVA 03841780012) con sede in Via Castello, 16 - 10090 Foglizzo (To) per realizzare un intervento selvicolturale meglio descritto nella istanza di autorizzazione n° 53207/2020/418 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadente su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Foglizzo, in sinistra idrografica del Fiume Orco, in fascia B del PAI, al foglio n° 25 particelle n° 183, 184, 185, 186, 187, 195, 232 e 234, per una superficie pari a 5,29 ha, nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 07/08/2020 facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento

2) esprime parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità idraulica PAI e ai sensi del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nella stessa istanza con le successive prescrizioni:

- a) nella fascia B: deve essere assicurato il mantenimento ed il miglioramento della funzionalità idraulica ai fine dell'invaso e della laminazione delle piene;
- b) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, l'intervento non può prevedere il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio, all'interno della Fascia A del PAI;
- c) è fatto obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento di tutto il materiali d'esbosco dalle zone inondabili;

3) in assenza di specifico Regolamento comunale che regoli gli usi civici, l'intervento non potrà essere suddiviso in lotti minori da assegnare ad uso focatico, ma dovrà essere eseguito da Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte. Prima dell'inizio dell'intervento dovrà essere comunicato il nominativo della Ditta che effettuerà i lavori di taglio;

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la compatibilità del pascolo in bosco per la preservazione della rinnovazione (art. 45);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od

Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato (omissis)